

## D.G. Agricoltura

D.d.s. 10 marzo 2016 - n. 1701

### Espressione del parere sul piano di indirizzo forestale del parco del monte Barro, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA «SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE»

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale» e s.m.i.e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 «Procedure Amministrative» della d.g.r. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 «Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale»

Viste:

- la richiesta di parere sul Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF»), redatta dal Parco del Monte Barro, pervenuta a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura, in data 25 giugno 2015 (prot. M1.2015.291886) al fine di acquisire il prescritto parere regionale;
- la nostra nota Protocollo M1.2015.246489 del 6 luglio 2015 con la quale si comunicava al Parco del Monte Barro che non era possibile iniziare l'istruttoria perché il PIF non era stato sottoposto alla Valutazione di Incidenza prevista obbligatoriamente dall'art 50 c. 6 bis della l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. n. 8/7728/2008;
- la nota Protocollo T1.2016.0003679 del 22 gennaio 2016 della U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile con la quale è stata trasmessa la valutazione di incidenza sul PIF in esame, pervenuta nel medesimo giorno (prot. M1.2016.0010619).

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 8/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)» e s.m.i.e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

Richiamata la propria nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale», inviata a tutte le province, comunità montane e parchi in data 27 maggio 2015;

Preso atto che il Parco del Monte Barro non si è avvalso per ora della facoltà di chiedere, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008, deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

Rilevato che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

Valutato, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici del Parco del Monte Barro, che il piano stesso (valido per dieci anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Lecco) rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.g.r. n. 8/7728/2008, ma è necessario apportare modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.g.r. n. 8/7728/2008;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

#### DECRETA

I. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Monte Barro, valido per dieci anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Lecco, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

- A) nella «Relazione di piano»:
  - 1) Apportare le modifiche e integrazioni sulla base delle prescrizioni contenute nel presente decreto;
- B) nelle «Misure di piano»:
  - 1) Nella scheda «Manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale esistente», indicare per ogni tracciato il costo stimato e la classe di transitabilità;
  - 2) Nella scheda «Realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale: apertura di nuove strade», indicare per ognuna delle due strade i costi, l'urgenza, la priorità, la classe di transitabilità, i materiali da utilizzare
  - 3) Nella scheda «Viabilità agro-silvo-pastorale: manutenzione straordinaria di tracciati esistenti» indicare per ognuna delle tre strade i costi, l'urgenza, la priorità, la classe di transitabilità attuale e di progetto, i materiali da utilizzare;
- C) nelle «Norme Tecniche di Attuazione»:
  - 1) All'art. 6 «Modalità di attuazione del Piano», il secondo punto che recca: «- le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, così come modificate per effetto di quanto proposto dal presente Piano.» è così sostituito: «- le Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007, con le eventuali deroghe concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.» in quanto il PIF non può modificare un regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale.
  - 2) All'art. 8 «Gestione del Piano», al terzo paragrafo «Attività tecnica», il primo punto che recca: «- contrassegnatura o martellata delle piante in sede di processo istruttorio per le Denunce di inizio attività per il taglio dei boschi nel Parco regionale);» è così sostituito: «- raccolta ed archiviazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, con contrassegnatura o martellata delle piante e con i relativi provvedimenti ai sensi dell'art. 19, c. 3 e c. 4 della legge 241/1990 e s.m.i.»
  - 3) All'art. 9 «Procedure di aggiornamento del Piano»: le procedure di rettifica, adeguamento e variante devono essere riformulate, recependo il contenuto del terzo punto «Rettifiche, modifiche e varianti del PIF» della nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale», richiamata in premessa; in particolare si ritiene di dover ricondurre alla procedura di «rettifica» tutte le correzioni per mero errore materiale e gli atti dovuti non discrezionali (per adeguamento normativo o per applicazione delle NTA del PIF stesso), mentre sono da ricondurre a «variante» tutti gli aggiornamenti da sottoporre a procedura di VAS o di VIC. La procedura di «modifica (adeguamento)» va riservata ai casi intermedi. Specificare che le modifiche delle tavole sono da comunicare a ERSAF per l'aggiornamento dei dati nel Geoportale. Ne consegue che in caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco o dei tipi forestali, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di «passaggi di scala», è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da inviare per conoscenza alla Provincia interessata e a Regione Lombardia per l'aggiornamento dei dati nel Geoportale.
  - 4) All'art. 11 «Rapporti con la pianificazione comunale», le parole: «Le eventuali variazioni al perimetro del bosco costituiscono adeguamento di PIF.» sono sostituite da: «Le eventuali variazioni al perimetro del bosco sono sottoposte alle procedure di aggiornamento del piano previste all'art. 8.»
  - 5) L'art. 12 «Accesso a contributi e finanziamenti» deve essere riformulato al fine di indicare in maniera esauriente gli interventi finanziabili con fondi pubblici nel periodo di validità del piano. A tal fine si suggerisce una possibile formulazione del nuovo articolato, basato sui contenuti della proposta di Piano:

## Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 18 marzo 2016

«Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le migliorie e le attività selvicolturali già individuate dal presente PIF, ossia:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- l'arboricoltura da legno in terreni non classificati a bosco;
- le «misure di piano», descritte nelle relative schede e sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi selvicolturali;
- la nuova viabilità o la manutenzione straordinaria dell'esistente, come indicata in tavola 8;
- la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto;
- i piani di assestamento o piani di dettaglio, su superfici minime di 100 ettari;
- la ripulitura dalla vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- il recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Le attività selvicolturali sono eseguite secondo le azioni di piano, descritte dalle relative schede.

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a perimetrazione esatta o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- gli interventi compensativi (articolo 21).

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.

Il PIF, tramite la Relazione e le presenti NTA, determina le priorità ed i criteri che la Provincia deve tenere in considerazione per l'erogazione di contributi afferenti alle azioni di piano.

Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte, definita applicando i prezzi del «Prezzario dei lavori forestali» adottato dall'Ufficio con competenza sulle foreste di Regione Lombardia, comprendendo anche i costi di esbosco e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati prioritariamente per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d) ter) del r.r. 5/2007.»

- 6) All'art. 15 «Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico (boschi non trasformabili)», sostituire il riferimento alle «opere di pubblica utilità» con quello alle «opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e per reti di pubblica utilità, opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, opere di prevenzione degli incendi boschivi.» (inserendo eventualmente altri casi permessi dal PTC).
- 7) All'art. 16 «Trasformazioni speciali non cartografabili», sostituire il riferimento alle «opere di pubblica utilità»

con quello alle «opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e per reti di pubblica utilità, opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, opere di prevenzione degli incendi boschivi» (inserendo eventualmente altri casi permessi dal PTC) e le parole «interventi a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale» con i seguenti punti «- trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq prioritariamente in boschi di neoformazione (non presenti nelle foto aeree del 1986);- recupero a fini agricoli di terrazzamenti su superfici di massimo 3.000 mq nei restanti boschi; - trasformazioni per la realizzazioni di edificazioni in legno al servizio della castanicoltura da frutto di superficie massima di 10 mq.»

- 8) All'art. 17 «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale», in fondo all'articolo, inserire la frase: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come «area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità», ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale»»
- 9) All'art. 17 «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale», il capoverso che reca: «Le trasformazioni descritte dal presente articolo non sono oggetto di obbligo di compensazione se eseguite su una superficie massima accorpata di 2 ha, per richiedente, nel periodo di validità del PIF. In ogni altro caso e per la quota di superficie eccedente i limiti sopra indicati, la trasformazione è soggetta agli oneri di compensazione ordinari» è soppresso e sostituito, per adeguarlo alle integrazioni apportate dalla l.r. 21/2014 alla l.r. 31/2008, col seguente testo, da inserire per coerenza nell'articolo 22 «Trasformazioni con obbligo di compensazioni nulli»: «Le trasformazioni descritte dall'articolo 17 «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale» non sono oggetto di obbligo di compensazione se effettuate da Imprenditori Agricoli Professionali. Sono altresì esonerate se effettuate per il recupero di prati permanenti o pascoli, oppure per il recupero di colture agrarie terrazzate nei limiti di quanto indicato dal presente piano; se effettuate per il recupero di altra superficie agricola, sono esonerate dagli obblighi compensativi fino a una superficie massima accorpata di 2 ha, calcolata per richiedente e riferita al periodo di validità del PIF. L'eventuale quota ulteriore è soggetta agli oneri di compensazione ordinari.»
- 10) All'art. 17 «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale», inserire in fondo all'articolo: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall'intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni ordinarie a delimitazione areale alle aree suscettibili di trasformazioni speciali non cartografabili (art. 16, punto a).»
- 11) All'art. 17 «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale», è opportuno che il PIF cartografi le aree trasformabili, evitando un generico riferimento ad aree di neo-colonizzazione da meno di 30 anni, in quanto in questo modo le aree cambiano di anno in anno e vi potrebbero essere contenziosi. Si raccomanda pertanto di identificare le aree di neo-colonizzazione dopo il 1986 (anno per il quale sono disponibili foto aeree) e di stabilire la trasformabilità di dette aree per tutta la validità del piano. Qualora fra tali aree ve ne siano alcune importanti per la biodiversità o il paesaggio o già oggetto di finanziamenti per il miglioramento forestale, vanno stralciate: il piano già individua i tipi e le categorie forestali ed è quindi impensabile che la verifica del tipo forestale presente sia rimandata al momento dell'istruttoria dell'istanza di trasformazione.
- 12) All'art. 21 «Interventi compensativi: individuazione», il primo capoverso che elenca gli interventi compensativi è così sostituito: «Possono essere eseguiti come misure compensative gli interventi descritti nelle «Misure di piano», purché realizzate nelle aree indicate nelle specifiche tavole di piano.»
- 13) All'art. 21 «Interventi compensativi: individuazione» è aggiunto il seguente testo: «L'esecuzione diretta degli interventi compensativi descritti nelle schede «Avvia-

mento della conversione del ceduo a fustaia», «Preparazione dell'avviamento della conversione del ceduo a fustaia» e «Arricchimento della composizione» è ammessa solo:

- in aree di proprietà o possesso pubblico;
- in aree gestite da consorzi forestali;
- in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità;
- per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità delle compensazioni, di cui all'art. 23.»

14) All'art. 21 «Interventi compensativi: individuazione», apportare le seguenti integrazioni:

- permettere gli interventi di ripulitura del reticolo idrografico minore;
- specificare che non possono rientrare fra gli interventi compensativi gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto
- specificare che non possono rientrare fra gli interventi compensativi le indagini, i monitoraggi e le attività di promozione indicate nelle «schede di piano»;
- specificare che non possono rientrare fra gli interventi compensativi la conservazione degli spazi aperti in superfici non boscate.

15) All'art. 21 «Interventi compensativi: individuazione», il capoverso che reca: «Affinché abbiano effettivamente significato compensativo, gli interventi compensativi connessi alle trasformazioni del bosco realizzate nel territorio di PIF devono essere obbligatoriamente realizzati all'interno del Parco del Monte Barro.» è soppresso.

16) 17) All'art. 21 «Interventi compensativi: individuazione», il capoverso che reca: «L'IVA viene ammessa come costo solo quando è effettivamente tale per il richiedente.» è sostituito con: «L'IVA viene ammessa come costo solo quando non è recuperabile fiscalmente.»

18) All'art. 22 «Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli», il punto che reca: «realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003 e dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.» è soppresso in quanto le piste temporanee di esbosco non comportano trasformazione del bosco ed è pertanto superfluo prevederne l'esonerazione dalla compensazione; inoltre la d.g.r. VII/14016/2003 non fornisce alcun requisito tecnico per le piste temporanee di esbosco, che sono invece contenute nell'art. 76 del r.r. 5/2007.

19) Prevedere un articolo «Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali» «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento alla tabella seguente, che si avvale della possibilità di adattare l'allegato C del r.r. 5/2007 alla scala locale.»

D) nelle «Norme Forestali Particolari per il Territorio di competenza», in cui sono contenute le possibili richieste di deroga al r.r. 5/2007, si raccomanda di:

- 1) Rinominare il documento come segue: «Norme Forestali Particolari. Possibili richieste di deroga al Regolamento Regionale n. 5/2007»;
- 2) Sopprimere le richieste di modifica (deroga) relative agli articoli 7 e 15;
- 3) Le indicazioni tecniche contenute agli articoli 23, 30, 40, 48 dovrebbero essere riversate negli «indirizzi selvicolturali»;
- 4) Sostituire l'art. 20 bis col seguente testo:

*«Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei indirizzi selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:*

- a) *interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
- b) *interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
- c) *utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;*

d) *interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*

e) *utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*

f) *interventi che beneficiano di contributi pubblici;*

g) *interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;*

h) *interventi in aree gestite dai consorzi forestali.»*

5) Le deroghe si applicano solo dal momento in cui le stesse verranno eventualmente concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

E) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che «shape file» per l'inserimento nel «Geoportale della Lombardia»;

II. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle «Norme Tecniche di Attuazione» e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali «Criteri provvisori locali» ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

III. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

IV. di demandare alla Provincia di Lecco, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;

V. di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Lecco (settore Agricoltura, settore Territorio, settore Ambiente), a Ersaf e alla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile» - Unità Organizzativa «Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio».

VI. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
Roberto Carovigno

#### **D.d.s. 14 marzo 2016 - n. 1775**

#### **Approvazione del calendario per la raccolta dei tartufi 2016-2017**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Richiamati:

- il Capo II «Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati» del Titolo VIII «Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'articolo 117, comma 2, della citata legge regionale, ai sensi del quale il dirigente competente, anche sulla base delle proposte da parte delle province e degli enti gestori dei parchi regionali, avvalendosi del collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali previsto all'art. 119 e di seguito definito Collegio di esperti, predispone e approva i calendari di raccolta dei tartufi;

Dato atto che non sono giunte segnalazioni di modifica o conferma al calendario entro i termini di legge fissati al 31 gennaio di ogni anno da parte delle province e dei parchi regionali;

Dato atto che nessun altro ente ha segnalato proposte di conferma o modifica al calendario di raccolta dei tartufi per la stagione di raccolta 2016-2017;

Dato atto che il Collegio di esperti in data 7 marzo 2016 ha valutato opportuno di confermare il calendario di raccolta 2015-2016;

Ritenuto di confermare il limite di 1 (uno) chilogrammo quale quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore previsto nel vigente calendario di raccolta in quanto detta limitazio-